



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E TUTELA DELLE TRADIZIONI E DEL VERDE PUBBLICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: SECIGEDI276 Servizio RSPP Circuito Cinema. Det. a contrarre e aff. diretto ex art. 192 d.lgs. 267/2000 e artt. 17 comma 2 e 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023 a Architetto Filippo Vigato (P.IVA 03229280288 e C.F. VGTFFPP68T14D442R) del servizio di prevenzione e protezione per i multisala Rossini, Giorgione, Astra e per la Casa del Cinema dal 01/02/2025 al 31/12/2026. Impegno spesa di € 12.180,48.=(o.f.i.) ai Bilanci 2025 e 2026. CIG B54D6263B6. Approvazione stipula nel MePA.

Proposta di determinazione (PDD) n. 364 del 13/02/2025

Determinazione (DD) n. 383 del 26/02/2025

Fascicolo 2025.X/1/1.49 "Conferimento incarico Responsabile servizio di prevenzione e protezione per i multisala Rossini, Giorgione, Astra e per la Casa del Cinema dal 01/02/2025 al 31/12/2026"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Casarin Michele, in data 13/02/2025.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 25/02/2025.



COMUNE DI VENEZIA

Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico

Settore Cultura

Servizio Centro Culturale Candiani e Circuito Cinema

Responsabile del Procedimento Dott. Nicola Callegaro

P.D.D. n. 364 del 13/02/2025

Fascicolo n. 2025/X.1.1/49

DETERMINAZIONE

OGGETTO: SECIGEDI276 Servizio RSPP Circuito Cinema. Det. a contrarre e aff. diretto ex art. 192 d.lgs. 267/2000 e artt. 17 comma 2 e 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023 a Architetto Filippo Vigato (P.IVA 03229280288 e C.F. VGTFPP68T14D442R) del servizio di prevenzione e protezione per i multisala Rossini, Giorgione, Astra e per la Casa del Cinema dal 01/02/2025 al 31/12/2026. Impegno spesa di € 12.180,48.=(o.f.i.) ai Bilanci 2025 e 2026. CIG B54D6263B6. Approvazione stipula nel MePA.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 19/12/2024 sono stati approvati il bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027 e il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 257 del 30/12/2024 sono stati approvati, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 - documento programmatico che ricomprende, sia la Sottosezione "Performance" che individua, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 150/2009, gli indirizzi, gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale, sia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 80/2021, la Sottosezione "Rischi Corruttivi e Trasparenza" e i relativi allegati - e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027;
- con disposizione prot. n. 610939 del 22/12/2023 il Sindaco ha assegnato al sottoscritto l'incarico di Dirigente di Settore Cultura presso l'Area Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico ai sensi dell'art. 23 del vigente "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi";

Visti

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e in particolare l'art. 107 in merito alle competenze dei dirigenti, e gli artt. 183 e 191, in materia di impegni di spesa;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e in particolare l'art. 4 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il vigente Statuto del Comune di Venezia e in particolare l'art. 17 che disciplina le funzioni e i compiti dei Dirigenti;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e i relativi allegati;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia e in particolare gli artt. 13 e 14 in materia di impegni di spesa;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera del C.C. n. 110 del 20/09/2004;
- l'art. 2, comma 3 del Regolamento recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165, approvato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e il Codice di comportamento interno, approvato con deliberazione di G.C. n. 78 del 13/04/2023;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il d.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto d'accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Richiamati

- l'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, ai sensi del quale per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, le stazioni appaltanti procedono tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2000) e l'art. 1, comma 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che stabiliscono che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, se disponibili;
- l'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e s.m.i. che stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricorrere al Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario ma pari o superiore a Euro 5.000,00.=;

- l'art. 62 co. 1 d.lgs. 36/2023 in base al quale tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- il "Protocollo di legalità" del 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della l. 190 del 06/11/2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- la l. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso Ai documenti amministrativi";
- le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari: la l. 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e la l. 217/2010 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12/11/2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza");
- l'art.1, comma 629 della legge finanziaria 2015 (L.190/2014) che ha apportato modifiche all'art. 17ter del Decreto IVA, introducendo il meccanismo del c.d. split payment;
- il d.lgs. 81 del 09/04/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della l. 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;
-

Rilevato che:

- rientra tra i compiti Istituzionali affidati all'Amministrazione Comunale promuovere e diffondere attività di carattere culturale;
- in seno all'Area Sviluppo, Promozione della Città, Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico, il Circuito Cinema Comunale, in ottemperanza ai criteri ed alle finalità disciplinati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 766 del 21.06.1982, istitutiva dello stesso, organizza le attività di promozione e fruizione dell'arte cinematografica e svolge le funzioni di gestione diretta dei cinema Multisala Astra, Giorgione Movie d'Essai e Multisala Rossini e la Casa del Cinema;
- il settore Cultura, Servizio Circuito Cinema e Centro Culturale Candiani, intende individuare un operatore economico che possa offrire il servizio di prevenzione e protezione per i multisala Rossini, Giorgione, Astra e per la Casa del Cinema dal 01/02/2025 al 31/12/2026 da affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 con le caratteristiche di affidabilità, puntualità e precisione nello svolgimento;
- tale servizio, per le proprie specificità e caratteristiche, non è stato accorpato artificialmente ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 36/2023;
- tale servizio non riveste un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48 co. 2 del d.lgs. 36/2023.

Accertato che:

- per il predetto servizio non è disponibile una convenzione attiva ai sensi dell'art. 26 comma 1 della l. 488/1999 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)" presso il portale degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione gestito da Consip s.p.a. alla quale poter eventualmente aderire, ne' una convenzione attiva che abbia per oggetto una fornitura comparabile con quella della presente determinazione, tenuto conto della specificità delle prestazioni;
- tramite idonea ricerca nella categoria dei prodotti all'interno del Mercato Elettronico della P.A., è possibile provvedere all'acquisizione del predetto servizio attraverso il sistema di acquisto on-line nel Me.P.A. nel Bando "Servizi architettonici e servizi affini" nella categoria CPV 71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini;

Considerato che

- è necessario provvedere ai sensi dell'art. 192 d.lgs 267/2000 e dell'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, al fine di affidare il servizio di prevenzione e protezione per i multisala Rossini, Giorgione, Astra e per la Casa del Cinema dal 01/02/2025 al 31/12/2026 con le caratteristiche sopra descritte;
- ai sensi dell'art. 14, comma 4, d.lgs. 36/2023, l'importo totale stimato dell'appalto ammonta a € 12.180,48.=(o.f.i.), tale importo è comprensivo di ogni eventuale opzione o rinnovo del contratto previsti nel preventivo;
- detta somma viene calcolata sulla base dei costi sostenuti negli affidamenti per analoghi servizi effettuati per gli anni precedenti;
- il presente affidamento, per tipologia ed importo, rientra nel disposto dell'art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs 36/2023;
- trattandosi di appalto d'importo inferiore alle soglie previste dal codice per gli affidamenti diretti di servizi e forniture e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del d.lgs. 36/2023, procedere direttamente all'acquisizione del servizio in oggetto;
- all'esito di indagine esplorativa nella rete web, volta a identificare i potenziali affidatari nonché le soluzioni presenti nel mercato idonee a soddisfare le descritte esigenze dell'Amministrazione, è stato individuato l'operatore economico Architetto Filippo Vigato (P.IVA 03229280288 e C.F. VGTFFP68T14D442R), abilitato ad operare sulla piattaforma Me.P.A. per il bando e la categoria merceologica di riferimento, destinatario della RdO;
- in data 13/01/2025 è stata pubblicata apposita RdO n. 5000630 in Me.P.A. con il predetto operatore economico con richiesta di presentare un'offerta entro le ore 19 del 17/01/2025 per il servizio di prevenzione e protezione per i multisala Rossini, Giorgione, Astra e per la Casa del Cinema dal 01/02/2025 al 31/12/2026 da valutare in osservanza del principio di convenienza economica - criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023;
- entro il termine stabilito nel sistema di acquisto on-line (ore 19 del 17/01/2025) per la RdO n. 5000630 è stata ricevuta l'offerta numero partecipazione 2020951 da parte di Architetto Filippo Vigato (P.IVA 03229280288 e C.F. VGTFFP68T14D442R) che ha offerto un prezzo complessivo per l'esecuzione dell'appalto pari a € 9.600,00.=(o.f.e.) aggiudicandosi il servizio descritto in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023 (allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto);

- ai sensi dell'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023 e dato l'importo degli affidamenti non sono previste spese per la pubblicazione informativa, né versamento di contributi all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
- di prevedere penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 126 d.lgs. 36/2023;
- che il mancato rispetto del Protocollo di legalità rinnovato il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'art. 1, co. 17, l. 190 del 06/11/2012 e del Codice di comportamento (D.P.R. 62/2013 e Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia), come previsto dal Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 - Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza, consente alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto;

Ritenuto che:

- il predetto operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come da documentazione agli atti;
- è opportuno provvedere all'affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs 36/2023 del servizio di prevenzione e protezione per i multisala Rossini, Giorgione, Astra e per la Casa del Cinema dal 01/02/2025 al 31/12/2026 all'operatore economico Architetto Filippo Vigato (P.IVA 03229280288 e C.F. VGTFFP68T14D442R) - offerta numero partecipazione 2020951 (allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto);
- sulla base delle condizioni economiche offerte dalla predetta ditta, risulta necessario impegnare la somma complessiva di € 9.600,00.=(o.f.e.) più contributo CNPAILP al 4% pari a € 384,00 più IVA al 22% pari a € 2.196,48 per un totale complessivo pari a € 12.180,48.=(o.f.i.) a favore di Architetto Filippo Vigato (P.IVA 03229280288 e C.F. VGTFFP68T14D442R) per il servizio di prevenzione e protezione per i multisala Rossini, Giorgione, Astra e per la Casa del Cinema dal 01/02/2025 al 31/12/2026;
- non è necessario richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, d.lgs. 36/2023 data la comprovata solidità e serietà dei predetti operatori economici;
- che il mancato rispetto del Protocollo di legalità rinnovato il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'art. 1, co. 17, l. 190 del 06/11/2012 e del Codice di comportamento (D.P.R. 62/2013 e Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia), come previsto dal Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 - Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza, consente alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto.

Tenuto conto

- del rispetto del principio di risultato e del principio della fiducia di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. 36/2023;
- del rispetto delle indicazioni in materia di criteri di selezione, in applicazione alla normativa di cui all'art. 100 del d.lgs. 36/2023;
- del rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 36/2023;

Dato atto

- dell'assenza di conflitto di interessi in capo al firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice di comportamento interno, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023, e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i.;
- dell'avvenuta acquisizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento (PG/2025/32774 del 20/01/2025) e firmata, come previsto dall'Allegato 1 alla Sottosezione 3.3 del PIAO;
- del rispetto del divieto di frazionamento artificioso della spesa ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 36/2023;
- del rispetto delle prescrizioni in materia di suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 36/2023;
- di avere acquisito da parte della predetta ditta, ai sensi dell'art. 52, comma 1, d.lgs. 36/2023, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;
- di riservarsi di effettuare le verifiche dei predetti requisiti previo successivo sorteggio di un campione, sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, d.lgs. 36/2023, secondo le modalità descritte dalla misura di prevenzione della corruzione [23.08_MC] del vigente PIAO del Comune di Venezia, come precisate dalla circolare del Segretario Generale PG 397378 del 22/08/2023;
- di prevedere penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 126 d.lgs. 36/2023;
- dell'avvenuta acquisizione del CIG ai fini di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Atteso che il presente atto rientra tra quelli di competenza dirigenziale ai sensi dell'art. 107 d.lgs. 267/2000 e che con la sottoscrizione finale della determinazione dirigenziale è assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del "*Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni*" del Comune di Venezia

DETERMINA

1. di procedere ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 267/2000 e dell'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, precisando quanto segue:
 - a) il fine che i contratti intendono perseguire è di garantire il regolare svolgimento delle attività cinematografiche del Circuito Cinema dal 01/02/2025 al 31/12/2026;
 - b) l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di prevenzione e protezione per i multisala Rossini, Giorgione, Astra e per la Casa del Cinema dal 01/02/2025 al 31/12/2026;

- c) il contratto verrà stipulato tramite l'apposita funzione nella piattaforma del Me.P.A. e previa sottoscrizione del relativo documento di stipula ai sensi dell'art. 18, comma 1, d.lgs. 36/2023 per il servizio di prevenzione e protezione per i multisala Rossini, Giorgione, Astra e per la Casa del Cinema dal 01/02/2025 al 31/12/2026 con Architetto Filippo Vigato (P.IVA 03229280288 e C.F. VGTFFPP68T14D442R) - offerta numero partecipazione 2020951, documento di stipula NG5000630 (allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto);
- d) le clausole essenziali sono quelle fissate nel Me.P.A., contenute nel capitolato speciale (allegato C, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), nella richiesta di RdO e nell'offerta numero partecipazione 2020951 (allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto) presentata da Architetto Filippo Vigato (P.IVA 03229280288 e C.F. VGTFFPP68T14D442R) per il servizio di prevenzione e protezione per i multisala Rossini, Giorgione, Astra e per la Casa del Cinema dal 01/02/2025 al 31/12/2026;
- e) la scelta del contraente avviene mediante la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023, svolta tramite RdO nella piattaforma del Me.P.A.;
2. di aggiudicare l'affidamento del servizio di prevenzione e protezione per i multisala Rossini, Giorgione, Astra e per la Casa del Cinema dal 01/02/2025 al 31/12/2026 a Architetto Filippo Vigato (P.IVA 03229280288 e C.F. VGTFFPP68T14D442R) approvando l'offerta numero partecipazione 2020951 (allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto);
3. di affidare contestualmente, ai sensi dell'art. 17, comma 2 e dell'art 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, il servizio di prevenzione e protezione per i multisala Rossini, Giorgione, Astra e per la Casa del Cinema dal 01/02/2025 al 31/12/2026 a Architetto Filippo Vigato (P.IVA 03229280288 e C.F. VGTFFPP68T14D442R) per un importo di € 9.600,00.=(o.f.e.) più contributo CNPAIIP al 4% pari a € 384,00 più IVA al 22% pari a € 2.196,48 per un totale complessivo pari a € 12.180,48.=(o.f.i.);
4. di procedere alla sottoscrizione nel Me.P.A. del documento di stipula NG5000630 (allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto) di cui alla negoziazione Id.n. 5000630 per regolare i rapporti tra il Comune di Venezia - Settore Cultura e Architetto Filippo Vigato (P.IVA 03229280288 e C.F. VGTFFPP68T14D442R) per il servizio di prevenzione e protezione per i multisala Rossini, Giorgione, Astra e per la Casa del Cinema dal 01/02/2025 al 31/12/2026;
5. di impegnare la somma complessiva di € 12.180,48.=(o.f.i.) a favore di Architetto Filippo Vigato (P.IVA 03229280288 e C.F. VGTFFPP68T14D442R) imputandola così suddivisa:
- a) Bilancio 2025:
- € 6.090,24.=(o.f.i.) CIG B54D6263B6 al cap./art. 21603/001 "Prestazioni professionali e specialistiche", codice gestionale 999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c." all'azione di spesa SECIGEDI276 "Servizio RSPP Circuito Cinema" che non presentando sufficiente disponibilità viene incrementata di € 6.090,24.= dal cap./art. 21603/99 "Altri servizi" dall'azione di spesa EVENGEDI036 "Assistenze e manutenzioni programmate impianti sale in gestione diretta" sia di competenza che di cassa, spesa finanziata con entrate correnti;
- b) Bilancio 2026:
- € 6.090,24.=(o.f.i.) CIG B54D6263B6 al cap./art. 21603/001 "Prestazioni

professionali e specialistiche", codice gestionale 999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c." all'azione di spesa SECIGEDI276 "Servizio RSPP Circuito Cinema" che non presentando sufficiente disponibilità viene incrementata di € 6.090,24.= dal cap./art. 21603/99 "Altri servizi" dall'azione di spesa EVENGEDI036 "Assistenze e manutenzioni programmate impianti sale in gestione diretta" sia di competenza che di cassa, spesa finanziata con entrate correnti;

6. di dare atto che alla liquidazione della somma dovuta si provvederà con successiva disposizione dirigenziale, su presentazione di idonei documenti contabili e bilancio consuntivo, corredato delle spese giustificative realmente sostenute e delle entrate, fatti salvi gli accertamenti DURC;
7. di dare atto che una copia del Codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia (D.G. n. 78/2013) di cui al d.p.r. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30.3.2001 n. 165" è stata sottoscritta dal legale rappresentante di Architetto Filippo Vigato (P.IVA 03229280288 e C.F. VGTFFP68T14D442R) in data 17/01/2025;
8. di dare atto che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37, comma 1, lettera b) d.lgs. 33/2013 in combinato disposto con l'art. 28 co. 1 del d.lgs. 36/2023 in base al quale le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale;
9. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), nominato ai sensi dell'art. 15, comma 2, d.lgs. 36/2023, è il dott. Michele Casarin, responsabile del Servizio dott. Nicola Callegaro;
10. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria P.G. n. 521135 del 09/11/2016;
11. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile della ragioneria attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000.

Il Dirigente Settore Cultura
dott. Michele Casarin

ALLEGATO:

- A) offerta economica OE_NG5000630_NP2020951
- B) documento di stipula_NG5000630
- C) capitolato tecnico

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2025 / 364

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 8842/2025 del 25/02/2025 - NON ESECUTIVO "SECIGEDI276 Servizio RSPP Circuito Cinema. Det. a contrarre e aff. diretto ex art. 192 d.lgs. 267/20" "SECIGEDI276 Servizio RSPP Circuito Cinema. Det. a contrarre e aff. diretto ex art. 192 d.lgs. 267/2000 e artt. 17 comma 2 e 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023 a Architetto Filippo Vigato (P.IVA 03229280288 e C.F. VGTFFP68T14D442R) del servizio di prevenzione e protezione per i multisala Rossini, Giorgione, Astra e per la Casa del Cinema dal 01/02/2025 al 31/12/2026. Impegno spesa di € 12.180,48.=(o.f.i.) ai Bilanci 2025 e 2026. CIG B54D6263B6. Approvazione stipula nel MePA. " autorizzazione Proposta di determina 364/2025 del 13/02/2025

L'impegno di spesa numero 8842/2025 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	05021.03.021603001 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Comp. 2025	6.090,24
<i>Resp. servizio</i>	CULTURA	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	
<i>Fornitore</i>	VIGATO FILIPPO Cod.Fisc. VGTFFP68T14D442R P.Iva 03229280288	
<i>CIG</i>	B54D6263B6 CUP	
<i>Tipo Spesa</i>	2099 - SECIGEDI276 - Servizio RSPP Circuito Cinema	
<i>Tipo Finanz.</i>	241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
<i>Capitolo</i>	05021.03.021603001 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Comp. 2026	6.090,24
<i>Resp. servizio</i>	CULTURA	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	
<i>Fornitore</i>	VIGATO FILIPPO Cod.Fisc. VGTFFP68T14D442R P.Iva 03229280288	
<i>CIG</i>	B54D6263B6 CUP	
<i>Tipo Spesa</i>	2099 - SECIGEDI276 - Servizio RSPP Circuito Cinema	
<i>Tipo Finanz.</i>	241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
Totale:		12.180,48

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

05021.03.021603001 a competenza 2025 al 25/02/2025

Stanziamiento di bilancio	6.090,24 +
Impegni precedenti	0,00 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	6.090,24 =
Ammontare del presente impegno	6.090,24 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	0,00 =

05021.03.021603001 a competenza 2026 al 25/02/2025

Stanziamiento di bilancio	6.090,24 +
Impegni precedenti	0,00 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	6.090,24 =
Ammontare del presente impegno	6.090,24 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	0,00 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 25 febbraio 2025

Offerta Economica relativa a

Descrizione Servizio RSPD Circuito Cinema 2025-2026

RdO nr. 5000630

Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	COMUNE DI VENEZIA		
Ufficio	SETTORE CULTURA E ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA		
Codice fiscale	00339370272	Codice univoco ufficio	Non presente
Indirizzo sede	Piazzetta cesare battisti 4		
Città	Venezia		
Recapito telefonico	0412746180		
Email	MICHELE.CASARIN@COMUNE.VENEZIA.IT		
Punto ordinante	MICHELE CASARIN		

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

ARCHITETTO FILIPPO VIGATO

Partita IVA

03229280288

Tipologia societaria

Professione organizzata (Art. 2229 cc)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	9600,00

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Dati e documenti di stipula

Numero Trattativa	5000630
Descrizione Trattativa	Al fine di contribuire all'arricchimento dell'offerta culturale del Comune di Venezia, il Circuito C... <i>vai al dettaglio della negoziazione su acquistinretepa.it</i>
CIG	B54D6263B6
CUP	-
Criterio di Aggiudicazione	Minor prezzo

Amministrazione Contraente

Nome Ente	COMUNE DI VENEZIA
Codice Fiscale Ente	00339370272
Nome ufficio	SETTORE CULTURA E ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA
Telefono	+390412747140
Condice univoco ufficio	-
Punto Ordinante	MICHELE CASARIN, CF:CSRMHL67A01L736K
Firmatario del contratto di stipula	MICHELE CASARIN, CF: CSRMHL67A01L736K

Concorrente Contraente

Ragione o Denominazione Sociale	ARCHITETTO FILIPPO VIGATO
Codice Operatore Economico	03229280288
Codice Fiscale Operatore Economico	VGTFPP68T14D442R
Sede Legale	VIA CAMPAGNOLA DOMENICO, 40
Telefono	3474844041
Posta Elettronica Certificata	FILIPPO.VIGATO@ARCHIWORLDPEC.IT
Tipologia impresa	Professione organizzata (Art. 2229 cc)

Dati dell'offerta accettata

Identificativo univoco dell'offerta	2020951
Offerta presentata il	17/01/2025

Contenuto economico dell'offerta

Nome	Valore
Valore offerto	9600,00

Informazioni di consegna e fatturazione

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi 1

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Disciplina del contratto

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (di seguito per brevità "REGOLE") e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Trattativa Diretta prevista dall'articolo 44 delle REGOLE, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinate, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 delle REGOLE il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinate, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinate in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



CULTURA
VENEZIA



AREA SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTÀ,
TUTELA DELLE TRADIZIONI E DEL VERDE PUBBLICO
SETTORE CULTURA
SERVIZIO CENTRO CULTURALE CANDIANI,
CIRCUITO CINEMA

CAPITOLATO TECNICO PER IL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER I MULTISALA ROSSINI, GIORGIONE, ASTRA E PER LA CASA DEL CINEMA DAL 01/02/2025 AL 31/12/2026

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023



CULTURA
VENEZIA



AREA SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTÀ,
TUTELA DELLE TRADIZIONI E DEL VERDE PUBBLICO
SETTORE CULTURA
SERVIZIO CENTRO CULTURALE CANDIANI,
CIRCUITO CINEMA

INDICE

Art. 1 – Stazione appaltante.....	3
Art. 2 - Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 3 – Importo a ribasso.....	3
Art. 4 – Descrizione del servizio.....	3
Art. 5 – Durata e Modalità di esecuzione del servizio.....	5
Art. 6 – Verifiche.....	6
Art. 7 – Penali.....	6
Art. 8 – Modalità di fatturazione e pagamento.....	6
Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	7
Art. 10 – Responsabilità e obblighi dell'affidatario.....	7
Art. 11 – Tutela dei dipendenti, soci, collaboratori: regolarità contributiva.....	8
Art. 12 – Divieto di cessione di contratto. Subappalto.....	8
Art. 13 – Revisione prezzi.....	9
Art. 14 – Stipula contratto e Spese contrattuali.....	9
Art. 15 – Risoluzione contrattuale e recesso.....	9
Art. 16 – Procedure concorsuali.....	10
Art. 17 – Norme regolatrici del rapporto contrattuale.....	10
Art. 18 – Definizione delle controversie e foro competente.....	10
Art. 19 – Trattamento dei dati personali.....	11
Art. 20 – Codice di Comportamento.....	11
Art. 21 - Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) - Rischi corruttivi e Trasparenza.....	11
Art. 22 – Informativa trattamento dei dati personali ai sensi art. 13 regolam. ue 2016/679.....	12
Art. 23 – Referente e Responsabile del procedimento.....	12



CULTURA
VENEZIA



AREA SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTÀ,
TUTELA DELLE TRADIZIONI E DEL VERDE PUBBLICO
SETTORE CULTURA
SERVIZIO CENTRO CULTURALE CANDIANI,
CIRCUITO CINEMA

ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE

Comune di Venezia – San Marco 4136, 30124 Venezia. C.F. 00339370272.

Sito web: www.comune.venezia.it

Comune di Venezia

Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita

Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico

Settore Cultura

Servizio Centro Culturale Candiani e Circuito Cinema

S. Croce 1991 Venezia

E-mail istituzionale: circuitocinema@comune.venezia.it

Indirizzo PEC: cultura@pec.comune.venezia.it

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto di cui al presente capitolato ha per oggetto il servizio di prevenzione e protezione per i multisala Rossini, Giorgione, Astra e per la Casa del Cinema dal 01/02/2025 al 31/12/2026.
2. Il servizio, per le sua specificità e le sue caratteristiche, non è stato accorpato artificiosamente né è frazionabile in lotti ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 36/2023, inoltre non riveste un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48 co. 2 del d.lgs. 36/2023.
3. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto (art. 120 d.lgs. 36/2023).

ART. 3 – IMPORTO A RIBASSO

1. L'importo a ribasso per il servizio in oggetto è di € 10.000,00.= oneri fiscali esclusi.
2. L'importo sopra espresso ha la sola funzione di indicare il valore massimo del servizio presunto, mentre il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dall'offerta aggiudicata, senza alcun minimo garantito e senza che l'aggiudicatario abbia null'altro da pretendere. Con tale corrispettivo il soggetto affidatario si intende compensato di qualsiasi pretesa per l'appalto in parola senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
3. Per l'espletamento dell'appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e non sussistono di conseguenza specifici costi della sicurezza "interferenziali", che sono stati quantificati e sono pari a 0.

ART. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Servizio di prevenzione e protezione per i multisala Rossini, Giorgione, Astra e per la Casa del Cinema dal 01/02/2025 al 31/12/2026:
 - a. Servizio di Prevenzione e Protezione da rischi sul lavoro e individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b. elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2 D.Lgs 81/08 e s.m.i e sistemi di controllo di tali misure ed elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività con redazione del DVR e documentazione collegata;
 - c. redazione Piano gestione delle Emergenze residente (PGE) in relazione a eventuali modifiche operative o legislative;
 - d. partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 D.Lgs 81/08 e s.m.i;
 - e. fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 D.Lgs 81/08 e s.m.i;
 - f. Coordinazione con il Medico Competente;
 - g. Gestione del rapporti con gli Enti pubblici preposti alla sicurezza e all'ambiente;

- h. SCIA temporanea per attività di pubblico spettacolo per incontri e piccoli trattenimenti
- i. Documenti obbligatori per la gestione degli spazi (DVR/DUVRI e PGE)

ART. 5 – DURATA E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Durata del servizio e validità dell'affidamento: dall'1 febbraio 2025 al 31 dicembre 2026.
2. A partire dalla data di decorrenza del servizio, l'affidatario deve essere in grado di provvedere a tutte le attività indicate nel presente capitolato.
3. L'amministrazione acquisisce la documentazione presentata per i propri fini.

ART. 6 – VERIFICHE

1. L'affidamento oggetto del presente appalto non s'intende obbligatorio e quindi efficace per l'Amministrazione Comunale finché non siano intervenuti l'esecutività degli atti amministrativi.
2. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche per controllare la corrispondenza alle specifiche del presente Capitolato e nel caso di difformità provvederà a darne comunicazione all'affidatario.

ART. 7 – PENALI

1. Qualora durante l'esecuzione del servizio, siano rilevate inadempienze anche parziali delle obbligazioni previste nel presente Capitolato, il committente si riserva la facoltà di procedere all'applicazione di penalità.
2. Il Committente prevede penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 126 d.lgs. 36/2023.
3. Nei casi di mancato rispetto, da parte del soggetto affidatario, di uno qualunque degli obblighi previsti dal d.lgs. 81/08 per fatti a questi imputabili, sarà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento), fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere, per le fattispecie più gravi, alla risoluzione del contratto. In ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la possibilità per l'Amministrazione comunale di richiedere ai sensi dell'art. 1382 c.c. il risarcimento di danni ulteriori.
4. L'applicazione delle penali è trattenuta sull'ammontare della fattura ammessa al pagamento autorizzando l'Amministrazione a non corrispondere in tutto o in parte il corrispettivo aggiudicato, salvo il risarcimento di maggiori danni.
5. Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate, l'Ente renderà tempestivamente informato l'affidatario con lettera raccomandata a/r, concedendo un termine minimo di dieci giorni dalla data di ricevimento per la presentazione di spiegazioni ed eventuali giustificazioni.

ART. 8 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Il corrispettivo dei servizi effettivamente prestatato sarà liquidato dal Servizio Centro Culturale Candiani, Circuito Cinema, su presentazione di regolare fattura a conclusione del servizio regolarmente effettuato.

2. Il pagamento, subordinato alla preventiva verifica della regolare esecuzione del servizio nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente capitolato e atti allegati e della regolarità contributiva, sarà disposto con disposizione dirigenziale.
3. Le fatture non possono essere emesse prima dell'effettivo svolgimento del servizio. Nel caso in cui le prestazioni siano in numero inferiore a quello preventivato, l'Amministrazione liquiderà quanto effettivamente dovuto.
4. La fattura dovrà pervenire esclusivamente in forma elettronica in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 e contenente i riferimenti di seguito indicati.
5. Il pagamento da parte del Comune di Venezia verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, attraverso bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture elettroniche e a servizio regolarmente effettuato.
6. L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze o dietro segnalazione degli organi di vigilanza, l'impresa risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali o alle disposizioni degli istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, può sospendere i pagamenti fino a che il soggetto aggiudicatario non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali o ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali. L'Aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti.
7. Le fatture in formato elettronico, intestate a Comune di Venezia – Direzione Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni – Settore Cultura – Servizio Centro culturale Candiani e Circuito Cinema, dovranno indicare obbligatoriamente tutti i dati relativi al pagamento (numero c/o bancario dedicato e codice IBAN, numero c/c postale dedicato); riportare il codice CIG che verrà comunicato successivamente; indicare l'importo complessivo fatturato; indicare Settore Cultura – Servizio Centro culturale Candiani e Circuito Cinema. Dovranno essere inoltrate in formato digitale con il codice univoco ufficio "UFWX64" e nome ufficio "Uff_eFatturaPA". In mancanza di suddetti elementi le fatture saranno restituite al mittente. Codice Fiscale Comune di Venezia: 00339370272.
8. Il meccanismo dello Split Payment è regolato dall'art. 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società" del DPR n. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e ss.mm.ii.
9. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, gli obblighi di fatturazione nei confronti della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti.

ART. 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della l. 136/2010 e s.m.i. In particolare, si impegna a trasmettere al Settore Cultura, entro 7 giorni dall'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, il Settore Cultura avrà facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R o tramite PEC, salvo in ogni caso, il risarcimento dei danni prodotti da tale adempimento.
3. L'appaltatore si impegna a far sì che nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.
4. In caso di inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 3 l. 136/2010 il contratto di aggiudicazione si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

1. L'affidatario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione o tentativi di concussione commessi nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
2. L'affidatario è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto nel presente atto e documentazione allegata con la migliore diligenza e attenzione e ne è responsabile verso l'Amministrazione Comunale.
3. L'affidatario sarà considerato responsabile civilmente e penalmente in caso di infortuni, sinistri o di danni che per fatto proprio, del proprio personale, o per mancate previdenze, venissero arrecati alle persone o alle cose, sia del Comune che di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere, ivi compresa la stipula di contratti di assicurazione per responsabilità civile.
4. L'Amministrazione non sarà responsabile in caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei materiali.
5. Fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., il contraente è tenuto a manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti del presente articolo l'Amministrazione, fatta salva l'eventuale risoluzione del contratto, ha diritto di richiedere al soggetto io il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra. Qualora l'affidatario non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione ha la facoltà di provvedere direttamente, trattenendo l'importo sui crediti vantati dal soggetto affidatario, con obbligo di immediato reintegro.
7. Qualora l'affidatario non intenda accettare l'assegnazione dell'appalto, sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Comune.

ART. 11 – TUTELA DEI DIPENDENTI, SOCI, COLLABORATORI: REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

1. Il soggetto affidatario è obbligato all'osservanza di tutte le norme dei regolamenti e delle disposizioni in materia di assistenza, previdenza, assicurazione sociale e contributiva per i dipendenti, soci o collaboratori.
2. Gli ordini di pagamento saranno disposti, previa positiva conclusione delle necessarie verifiche a carico dell'Amministrazione comunale e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) (o nel caso la legge non disponga l'iscrizione del concorrente presso l'INPS e/o INAIL necessari per richiedere il DURC, altro documento equiparabile, se dovuto) che non evidenzia inadempienze. Il Comune di Venezia potrà richiedere all'operatore economico ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nell'esecuzione del servizio.
3. Qualora, per accertamento dell'Amministrazione, o dietro segnalazione degli organi di vigilanza, l'operatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni dovuti in favore del personale addetto al servizio appaltato e alle disposizioni degli istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, i pagamenti delle fatture saranno sospesi fino ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'affidatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti.
4. L'operatore economico si obbliga a tenere indenne e dunque risarcire l'Amministrazione Comunale per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Amministrazione dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa o avanzata nei suoi confronti da parte di dipendenti impegnati nell'appalto.
5. Si fa espresso rinvio a quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO. SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 119 d.lgs. 36/2023, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dello stesso art. 119. Per l'eventuale cessione di azienda e gli eventuali atti di trasformazione, fusione e scissione del/i soggetto/soggetti esecutore/i del contratto valgono le disposizioni in vigore. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune di Venezia solo qualora sia notificata all'Ente appaltante e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

ART. 13 – REVISIONE PREZZI

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie (FOI).

ART. 14 – STIPULA CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le imposte e le spese inerenti e conseguenti alla procedura, gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale addetto, sono a carico dell'affidatario, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.
2. Ai sensi dell'art. 18 comma 1 d.lgs. 36/2023, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005); per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. Il capitolato fa parte integrante del contratto.
3. Il contratto è stipulato ai sensi dell'art. 18 co. 3 d.lgs. 36/2023.
4. Sono esenti dall'imposta di bollo, gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro (Allegato I.4 del d.lgs. 36/2023).
5. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere all'affidamento del servizio nelle more della stipula del contratto.

ART. 15 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO

1. La stazione appaltante può risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano le condizioni indicate all'art. 122 del d.lgs. 36/2023, in particolare per modifica sostanziale del contratto. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; se l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, fermo restando il pagamento delle penali; per impiego di personale non idoneo a garantire le responsabilità gestionali affidate; in caso di mancato rispetto del Protocollo di legalità; per cessione del contratto ai sensi dell'art. 119 d.lgs. 36/2023; in caso di applicazioni di penali in misura superiore, complessivamente, al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 126 d.lgs. 36/2023.
2. Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'affidatario, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende

avvalersi della presente clausola: inosservanza di norme in materia di lavoro; inosservanza di norme in materia di sicurezza; violazione del divieto di cessione del contratto; ripetute inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di penalità per un ammontare complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

3. L'Amministrazione comunale provvederà alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.,:
 - a. nel caso di reiterate e gravi inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto (es. atti e comportamenti lesivi dei legittimi interessi della committenza) o la violazione di norme di legge o di regolamenti;
 - b. per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - c. per violazione da parte dell'affidatario degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30/03/2001 n. 165) e del Codice di Comportamento del Comune di Venezia (Delibera G.C. n. 78 del 13/04/2023);
 - d. per mancato rispetto del Patto di integrità o del Protocollo di legalità del 17/08/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - e. in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti.
4. L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'affidatario il fatto assegnando un termine di quindici giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
5. In caso di risoluzione del contratto, nonché nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti al contraente in relazione al contratto cui essi si riferiscono, ovvero di porre a carico dell'operatore economico i maggiori costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento.
6. Ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. La facoltà di recedere ai sensi dell'art. 1671 c.c. è esercitata mediante invio di apposita comunicazione. In ogni caso le parti si atterranno a quanto previsto dall'art. 2237 cc.

ART. 16 – PROCEDURE CONCORSUALI

1. Nel caso di apertura di procedura concorsuale o di amministrazione controllata nei confronti del soggetto affidatario, l'Amministrazione comunale ha facoltà di recesso.
2. In caso di fallimento, concordato preventivo, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'operatore economico, il contratto di affidamento del servizio si scioglie di diritto. Per l'individuazione di un nuovo affidatario l'Amministrazione potrà, in danno all'affidataria e senza indugio, affidare il servizio ad altro soggetto.
3. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi si applica l'art. 68 del d.lgs. 36/2023.
4. L'Amministrazione comunale potrà valutare se proseguire o meno il contratto con un altro operatore economico in possesso dei requisiti richiesti.

ART. 17 – NORME REGOLATRICI DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

1. Le condizioni del contratto concluso con l'affidatario sono descritte nel presente documento e negli allegati.
2. Per quanto non espressamente indicato, il rapporto contrattuale è regolato:
 - a. dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dalla Legge sulla Contabilità di Stato, R.D. n. 2440/23, dal d.lgs. n. 36/2023 in materia di Contratti pubblici, dal Codice civile, dal d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - b. dalle vigenti disposizioni regolamentari anche comunali;

- c. dal regolamento e-procurement della piattaforma di Consip denominata acquistinretepa e dal bando "Servizi", settore merceologico "Servizi professionali architettonici e affini" nel Mercato Elettronico (ME.P.A.).

ART. 18 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto è competente l'Autorità giudiziaria del Foro di Venezia.
2. Il contratto non contiene la clausola compromissoria. È escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal contratto.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del contratto.
2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.
3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.
4. In relazione alle prestazioni di cui al presente atto, l'affidatario assume il ruolo di autonomo titolare del trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ART. 20 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023.
2. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del decreto sopra citato nonché copia del Codice di comportamento interno approvato con le suddette deliberazioni della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza. L'affidatario si impegnerà a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire su richiesta prova dell'avvenuta comunicazione.
3. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 21 - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

1. L'appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto dal Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 - sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", approvato con

deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 30/12/2024, disponibile al seguente link: <https://www.comune.venezia.it/it/content/piano-performance>.

2. Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e alla L. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. Legge anticorruzione), nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento interno del Comune di Venezia suddetto. Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, dichiara di:
 - a. rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con esso e con quanto previsto dal PIAO 2025-2027 alla sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” e comunque tale da non esporre il Comune di Venezia al rischio dell’applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
 - b. non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori del Comune di Venezia a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme ad esso e al PIAO 2025-2027 - sezione “Rischi corruttivi e trasparenza”;
 - c. non essere a conoscenza di situazioni di conflitto di interesse (es: rapporti di parentela tra il personale dell’operatore economico e i dipendenti del settore interessato dal procedimento);
 - d. non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione comunale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione stessa nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
 - e. essere al corrente che l’affidamento prevede delle clausole risolutive nel caso di mancato rispetto del protocollo di legalità o del Patto di integrità (<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>), come previsto dal PIAO 2025-2027 alla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”
 - f. essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
3. L’inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima il Comune di Venezia a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.

ART. 22 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI ART. 13 REGOLAM. UE 2016/679

1. Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di procedura di gara per l’appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l’informativa per i dati personali trattati nell’ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.
2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall’art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell’interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell’art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell’accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.
3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l’appaltatore acconsente espressamente.



ART. 23 – REFERENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. La documentazione relativa al procedimento è conservata presso gli uffici del Circuito Cinema Venezia, e potrà essere visionata dai legali rappresentanti (o loro delegati) degli operatori economici invitati a presentare offerta economica.
2. Per informazioni relative all'appalto, contattare il responsabile del Servizio Centro Culturale Candiani, Circuito Cinema dott Nicola Callegaro (tel. 041.2746114) o scrivere all'indirizzo e-mail: circuitocinema@comune.venezia.it.
3. Il dirigente del Settore Cultura e Responsabile Unico del Progetto è il dott. Michele Casarin; il responsabile del Procedimento di affidamento è il dott Nicola Callegaro (tel. 041.2746114) in qualità di responsabile del Servizio Centro Culturale Candiani, Circuito Cinema.